

REGOLAMENTO

DELLA

COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI



Approvato dalla Giunta Nazionale del 17 aprile 2009

Art. 1 - Costituzione e definizione

Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Paralimpica dell'IPC, Sezione 1, Capitolo 2.5.1 e dallo Statuto CIP art. 48, comma 1, lettera D, è costituita la Commissione Nazionale Atleti (CNA) presso il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le competenze individuate nel seguente art. 2.

Art. 2 - Competenze

La Commissione Nazionale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea Paralimpica e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del CIP al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive dell' I.P.C. e degli altri organismi internazionali competenti, con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

In particolare la Commissione Nazionale Atleti:

- a)** provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse ai Giochi Paralimpici e ad altre competizioni internazionali e nazionali;
- b)** formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi del CIP, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni del CIP;
- c)** assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno del Movimento Paralimpico Nazionale e Internazionale e formula raccomandazioni a tali effetti;
- d)** può proporre candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso altre commissioni del CIP, presso l'IPC, l'EPC e gli altri organismi internazionali competenti assicurando in tal modo il rispetto dei punti di vista e delle istanze ed opinioni degli atleti;
- e)** può organizzare sottocommissioni e gruppi di lavoro aventi il compito di collegarsi con le Commissioni e con gli organi del CIP per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi Paralimpici e per altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli atleti;
- f)** tiene contatti e si coordina con la Commissione Atleti del Coni, le Commissioni Atleti operanti presso le singole Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche e Discipline Associate Olimpiche e Paralimpiche, con le eventuali Commissioni Atleti presso le Federazioni Sportive Internazionali di handicap, con la Commissione Internazionale Atleti costituita presso l' IPC, e con altri organi e commissioni nazionali, europee ed internazionali che devono tenere in considerazione, tutelare e attuare i punti di vista e le istanze degli atleti;
- g)** prospetta le proprie raccomandazioni e proposte presso il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale del CIP per il tramite degli atleti eletti in tali organi;
- h)** esamina argomenti che sono di reciproco interesse per gli atleti e per il CIP individuati dalla Commissione stessa o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi del CIP;
- i)** tiene contatti, si coordina e istituisce relazioni e collegamenti con i rappresentanti tecnici eletti in seno al Consiglio Nazionale del CIP e i rappresentanti tecnici delle Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche e Discipline Associate Olimpiche e Paralimpiche;

l) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea Paralimpica, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica; sport di alta competizione e sua organizzazione; scienza dello sport e allenamento moderno; tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;

m) svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Art. 3 – Composizione

Compongono la Commissione Nazionale Atleti gli atleti eletti nell'ambito dei Dipartimenti Sportivi/Federazioni Sportive Paralimpiche/Discipline Associate, con metodo democratico, da tutti gli atleti regolarmente tesserati nell'ambito della disciplina, uno per ogni singola disciplina sportiva.

Ogni Disciplina Sportiva dei Dipartimenti Sportivi del CIP e ciascuna FSP/DA riconosciuta dal CIP potrà avere un solo rappresentante designato a far parte della Commissione Nazionale Atleti.

Art. 4 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili quali componenti della Commissione Nazionale Atleti gli atleti che, anche non più in attività, abbiano partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Paralimpici ovvero Campionati Mondiali per le discipline paralimpiche; e abbiano partecipato entro i 4 anni precedenti le elezioni ai Campionati Mondiali ovvero Europei, ovvero Nazionali per le discipline non paralimpiche. Alla data di presentazione delle candidature devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani maggiorenni;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia sportiva del CIP, del CONI e di organismi da questi riconosciuti, come previsto dall'art. 14, punto 6, comma C dello Statuto CIP;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- non essere in controversie giudiziarie contro il CIP, le Entità riconosciute e convenzionate o contro altri organismi riconosciuti dal CIP stesso.

Art. 5 – Durata dell'incarico

I componenti della Commissione Nazionale Atleti restano in carica per l'intera durata del quadriennio Paralimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

La mancanza iniziale o accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 6 – Modi e Termini di presentazione delle candidature

Le candidature, da porsi per iscritto, dovranno pervenire tramite e-mail con conferma di avvenuta ricezione del messaggio, oppure via fax ovvero raccomandata A/R alla Segreteria del Dipartimento/FSP/DA entro 20 giorni dalla data stabilita per le elezioni, da tenersi in concomitanza dei Campionati Italiani per le discipline individuali, e con apposita assemblea degli atleti per gli sport di Squadra. La data di svolgimento delle elezioni è individuata dal Presidente del Dipartimento/FSP/DA e comunicata alla Segreteria della Commissione Nazionale Atleti.

Art. 7 – Convalida candidature

Le candidature saranno valutate dalla rispettiva Segreteria di Dipartimento/FSP/DA in base ai requisiti previsti dall' art. 4 del presente Regolamento. Le liste dei candidati, in ordine alfabetico, saranno pubblicate sul sito istituzionale, successivamente alla data di scadenza.

Le candidature non convalidate saranno comunicate agli interessati tramite e-mail con conferma di avvenuta ricezione del messaggio, oppure via fax ovvero raccomandata A/R.

La segreteria della Commissione Nazionale Atleti fungerà da coordinamento.

Art. 8 – Aveni diritto al voto e sistema di votazione

Possono votare solo gli atleti maggiorenni in attività, regolarmente tesserati entro 20 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

L'indizione delle votazioni per le rispettive discipline sarà pubblicata sul sito istituzionale del CIP/FSP/DA.

Ogni atleta potrà esprimere sulla scheda elettorale una sola preferenza. In caso di espressione di più preferenze la scheda sarà automaticamente annullata.

Art. 9 – Verbale

Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede in seduta pubblica. Il computo dei voti è affidato al Segretario di Dipartimento/FSP/DA o suo incaricato scelto, ed un componente dell' Area Periferica in cui si svolge la manifestazione, oppure un tesserato, i quali non siano interessati a votazione.

Al verbale verranno allegate le schede di votazione. In caso di parità di voti tra 2 o più candidati verrà eletto l'atleta con il migliore palmarès sportivo.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha la facoltà di prendere visione del verbale.

Il nominativo dell'Atleta eletto per ciascuna disciplina dovrà essere comunicato dalla Segreteria del Dipartimento/FSP/DA alla Segreteria della CNA. L'elenco degli eletti verrà ratificato dalla Giunta Nazionale del CIP nella prima riunione utile.

Art. 10 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti

La Commissione Nazionale Atleti si riunisce di diritto una volta all'anno.

E' convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti la Commissione medesima o la metà più uno dei componenti il Comitato Esecutivo. In ogni caso la Commissione non potrà essere convocata più di due volte nel corso di ciascun anno.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno (in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti). Le deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Ogni atleta potrà essere portatore al massimo di tre deleghe.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più dei componenti della Commissione Nazionale Atleti, il Dipartimento Sportivo di provenienza del/dei componente/i cessati dalla carica provvede senza indugio a sostituirlo nominando il primo dei non eletti secondo i criteri previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 11 - Organi della Commissione Nazionale Atleti

Sono organi della Commissione Nazionale:

- il Comitato Esecutivo
- il Presidente

Art. 12 - Composizione del Comitato Esecutivo CIP

Il Comitato Esecutivo è composto dagli atleti eletti dall'assemblea del CIP quali propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo gli eventuali componenti italiani della Commissione Internazionale Atleti presso l'IPC, della Commissione Europea Atleti presso l'EPC.

Il Presidente inoltre, acquisito il parere del Comitato Esecutivo come composto ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, potrà nominare in qualità di membri del Comitato Esecutivo 1 atleta a rappresentanza di tutte le categorie di sport non ancora presenti nell'ambito dell'esecutivo stesso, ed invitare alle riunioni del Comitato stesso un rappresentante dei tecnici individuato tra quelli eletti in rappresentanza all'interno del Consiglio Nazionale.

Art. 13 - Presidente della Commissione Nazionale Atleti

Il Presidente della Commissione Nazionale Atleti è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri con la maggioranza semplice dei membri medesimi. Il Presidente della Commissione Nazionale Atleti presiede la Commissione e il Comitato Esecutivo e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 2 del presente Regolamento. Esercita le altre funzioni e gli altri compiti stabiliti dal presente Regolamento.

In caso di impedimento viene sostituito dal membro più anziano.

Art. 14 - Compiti del Comitato Esecutivo

Sono compiti del Comitato:

- attuare le linee programmatiche approvate dalla Commissione;
- individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- promuovere e procedere nell'attuazione delle competenze stabilite nell'articolo 2 del presente Regolamento;
- predisporre le eventuali modifiche al presente Regolamento da sottoporre all'approvazione dei competenti organi del CIP.

Il Comitato Esecutivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri. La convocazione del Comitato Esecutivo è atto rimesso al Presidente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente e di almeno la metà più uno dei suoi componenti ivi incluso il Presidente. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 15 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo

La Commissione Nazionale e il Comitato Esecutivo sono supportati da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dal CIP, che ne sopporta le spese. Il CIP sopporta del pari le altre spese di funzionamento della Commissione Nazionale Atleti, del Comitato Esecutivo e della Presidenza, provvedendo inoltre al rimborso delle spese, eventualmente, anticipate dai membri della commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo per la partecipazione alle relative riunioni, attraverso l'assegnazione di uno specifico budget annuale.

La Commissione Nazionale, il Comitato Esecutivo e il Presidente possono essere affiancati nello svolgimento delle loro funzioni da collaboratori e consulenti esterni, a spese del CIP nei limiti del budget annuale posto dal CIP a disposizione della Commissione Nazionale Atleti.

Art. 1 - Costituzione e definizione.....	pag.1
Art. 2 - Competenze.....	pag.1
Art. 3 - Composizione.....	pag.2
Art. 4 - Requisiti di eleggibilità.....	pag.2
Art. 5 - Durata dell'incarico.....	pag.2
Art. 6 - Modi e Termini di presentazione delle candidature.....	pag. 2
Art. 7 - Convalida candidature.....	pag. 3
Art. 8 - Aveni diritto al voto e sistema di votazione.....	pag. 3
Art. 9 - Verbale.....	pag. 3
Art.10 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti.....	pag. 3
Art.11 - Organi della Commissione Nazionale Atleti.....	pag. 3
Art.12 - Composizione del Comitato Esecutivo CIP.....	pag. 4
Art.13 - Presidente della Commissione Nazionale Atleti.....	pag. 4
Art.14 - Compiti del Comitato Esecutivo.....	pag. 4
Art.15 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo.....	pag. 4